



BANDO PER LE DOMANDE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli

- VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 ottobre 2008, emanato con D.R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 18 novembre 2008;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013;
- VISTO Il D.R. n. 3370 del 03/10/2013 che assegna le borse di collaborazione per l'a.a. 2013/14.

DECRETA

ART. 1 - E' indetto per l'anno accademico **2013/14** un concorso per l'attribuzione di n. **50** collaborazioni di studenti destinate al funzionamento delle Biblioteche di Sezione, del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

ART. 2 - Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore per giorno, e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento della predetta struttura, sono i seguenti :

- distribuzione e ricollocazione volumi;
- assistenza alla consultazione del catalogo on-line;
- funzionamento laboratori informatici;
- funzionamento sale di lettura;
- spoglio e classificazione dei periodici

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

ART. 3 - Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in **Euro 1.095,00** esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4 - Sono requisiti di ammissione per gli studenti :

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D.M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D.M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi.



In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media matematica dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermediario).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D.M. 509/99).

- a) Regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) Aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media matematica dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex. D.M. 270/04).

- a) Regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) Merito, inteso come media matematica dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D.M. 509/99) / laurea (ex D.M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media matematica dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004).

- a) Regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) Aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non



venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media matematica dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D.M. 509/99 e 270/04).

- a) Regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) Aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media aritmetica dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso o ripetente (anche se intermedio).

ART. 5 - A tutti è richiesto il superamento di almeno un esame da individuarsi all'interno del seguente elenco di discipline :

- **Economia politica;**
- **Filosofia del diritto;**
- **Istituzioni di Filosofia del diritto;**
- **Istituzioni di Diritto pubblico;**
- **Istituzioni di Diritto costituzionale**
- **Istituzioni di Diritto privato;**
- **Istituzioni di Diritto civile;**
- **Istituzioni di Diritto Romano.**

ART. 6 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II^a rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;
- c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;
- d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici



- per tutto il corso di studi;
- f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
 - g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 7 - La domanda di ammissione al concorso, verrà redatta dallo studente esclusivamente on-line all'indirizzo <http://borsecoll.uniroma1.it> per poi essere convalidata e stampata dallo stesso presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento (I piano della Facoltà di Giurisprudenza) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, con l'ausilio della Dott.ssa Tiziana Buccini (tiziana.buccini@uniroma1.it).

Le domande dovranno essere necessariamente convalidate e stampate presso la Segreteria Amministrativa, pena la validità delle stesse, entro le ore 12,00 del 13/12/2013.

ART. 8 - Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.

La domanda del candidato deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione di tempo parziale;
- i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda;
- gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e la relativa votazione riportata;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'a.a. in corso e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. in corso;
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno accademico in corso (facoltativo);
- l'eventuale fruizione di collaborazione nell'anno accademico precedente con l'indicazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività;
- il non avere presentato più di due domande per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso e aver già iniziato la relativa attività.

ART. 9 - Il conferimento delle collaborazioni di cui all'art. 1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione operata da parte di una Commissione giudicatrice di 5 membri, nominata dall'organo collegiale del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Detta Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando, il merito ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Il merito è calcolato sommando:

- la media aritmetica dei voti (valutati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.
- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;

Il **bando** è reperibile all'indirizzo internet <http://borsecoll.uniroma1.it>, presso il sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche all'indirizzo www.scienze giuridiche.uniroma1.it e presso il sito dell'Università all'indirizzo www.uniroma1.it/studenti/borse/collaborazione/default.php mentre la **domanda** è reperibile solo all'indirizzo internet <http://borsecoll.uniroma1.it>



- Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media aritmetica dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D.M. 509/99) / laurea (ex. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media aritmetica dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nelle graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti.

Le graduatorie saranno rese pubbliche il **20/12/2013** mediante affissione all'albo della Segreteria del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

ART. 10 - Entro il **09/01/2014** verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando.

ART. 11 - Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della sopra richiamata Legge 390/91.

ART. 12 - Il Dipartimento di Scienze Giuridiche invierà copia di tutta la documentazione relativa al bando di concorso alla IV Ripartizione Studenti entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

ART. 13 - Il Dipartimento di Scienze Giuridiche si riserva di effettuare tutti i controlli amministrativi inerenti alle dichiarazioni rese dallo studente in sede di compilazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia.

Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 14 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Roma, 13/11/2013

F.to Direttore del Dipartimento

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli